

N. 2658/22 ROW.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Sofia Gancitano	Giudice
Dott.	Benedetta Barbera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 124/2021, promosso con ricorso depositato in data 30.11.2021 dal **Pubblico Ministero**, dott.ssa Maria Giulia Rizzo,

nei confronti di

EUROFINANCE S.R.L. (C.F. 04697410878) con sede legale in Milano, Via Mauro Macchi n. 8, CAP 20124, in persona del legale rappresentante Cottonaro Giovanni;

Convocati il Pubblico Ministero e la società debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

rilevato che alle udienze del 13.01.2022 e del 30.03.2022 il Pubblico Ministero ricorrente non ha offerto la prova della notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, per cui il Giudice relatore delegato dal Collegio ha disposto un rinvio per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 15 L.F.;

rilevato che all'udienza del 13.07.2022, pur avendo il Pubblico Ministero prodotto la copia notificata del ricorso e del decreto, nessuno è comparso per Eurofinance s.r.l.;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento previsto dall'art. 15, co. 3, L.F. con deposito dell'atto presso la casa comunale, a seguito del mancato esito positivo della notifica presso l'indirizzo di posta elettronica

N. 38/2022 FAU.

N. 124/2021 RGNC

N. 43/2022 SENT.

N. 53/2022 REP.



della debitrice risultante dal registro delle imprese e della successiva notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale della società;

rilevato che la sede dell'impresa, ai fini dell'individuazione del tribunale competente a dichiararne il fallimento ex art. 9 L.F., va individuata nel luogo in cui si trova il suo centro direttivo ed amministrativo, il quale, secondo una presunzione *juris tantum*, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (Cass. 24 dicembre 1994, n. 11143; Cass. 15 marzo 2005, n.5570; Cass. 16 dicembre 2021, n.40476);

rilevato che il Giudice relatore delegato dal collegio ha disposto l'acquisizione di informazioni da Agenzia delle Entrate, da Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall'INPS, dalla Guardia di Finanza, e dalla Cancelleria delle esecuzioni;

rilevato che dalla relazione redatta dalla Guardia di Finanza (cfr. relazione Guardia di Finanza di Este del 19.08.2022) è emerso che *"la società risulta essere di fatto inattiva da quasi 30 mesi e che nel periodo di attività l'unico centro direttivo e amministrativo è stato quello di Sant'Elena (PD), via delle Industrie n. 1 e che, invece, la relativa sede legale (Milano, via Mauro Macchi n. 8) risultava essere un indirizzo di mera domiciliazione ove veniva recapitata la corrispondenza postale, così come confermato a seguito di sopralluoghi eseguiti da militari in forza ad altro Reparto del Corpo"*;

ritenuto pertanto che, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, il centro direttivo ed amministrativo della società debitrice va individuato nell'unità locale sita in Sant'Elena (PD), Via Delle Industrie n.1, per cui va affermata la competenza del Tribunale di Rovigo, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che la società debitrice è imprenditore commerciale, avendo svolto *"progettazioni ed analisi finanziarie per la realizzazione di costruzioni di ogni genere con specificità di villaggi turistici, resort e strutture ricettive e il commercio all'ingrosso ed al minuto di ogni articolo"*;

ritenuto che sussiste la legittimazione ad agire del P.M., ex art. 7 L.F., avendo l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo appreso la notizia dell'insolvenza di Eurofinance s.r.l. nell'ambito di un procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari;



rilevato, infatti, che dalle indagini effettuate nel procedimento penale R.G.N.R. 3354/20 promosso nei confronti di Cerbo William Alfonso, Santoro Ugo e Gemo Davide, si evince che Eurofinance s.r.l., insieme ad altre società (Maison Magic Food & Fruits s.r.l., MI.LA.NI. S.r.l. ed EDIL 3B s.r.l.) ha posto in essere, a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2018, truffe aggravate e continuate, volte a realizzare un unico disegno criminoso, messo in atto da un'associazione a delinquere che operava nella provincia di Padova, segnatamente nei territori di Sant'Elena e di Carmignano di Brenta; considerato che i debiti scaduti e non pagati di Eurofinance s.r.l. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che le prestazioni per cui non è stato versato dalla debitrice il corrispettivo, così come il P.M. ha ricostruito nel procedimento penale RGNR 3354/20, sono pari ad € 210.472,96, e segnatamente:

- nei confronti di A.T.L. ALLIGATORE TRASPORTI S.R.L., n. 8 prestazioni di servizio afferenti al trasporto e al deposito di merce, documentate dalle fatture n. 47 del 29.02.2020, n. 62 del 31.03.2020, n. 77 del 30.04.2020, n. 106 del 29.05.2020 n. 128 del 30.06.2020, n. 164 del 31.07.2020, n. 178 del 31.08.2020 e n. 202 del 30.09.2020 per un importo complessivo di € 26.547,20;
- nei confronti di BAUEXPERT S.P.A.: n. 2 forniture di materiale edile, documentate dalle fatture di vendita n. 67451 del 10.12.2019 e n. 69801 del 20.12.2019 per un ammontare complessivo di € 44.021,71;
- nei confronti di CERAMICA FONDOVALLE S.P.A.: n. 3 forniture di materiale edile, documentate dalle fatture di vendita n. 10703 del 13.12.2019 n. 663 del 24.01.2020 e b. 878 del 31.01.2020 per un importo complessivo di € 19.288,39;
- nei confronti di FIBRAN S.P.A. n. 2 forniture di materiale edile, documentate dalle fatture di vendita n. 5922/B del 19.12.2019 e n. 6014/B del 20.12.2019 per un importo complessivo di € 19.749,97;
- nei confronti di MEL S.R.L.: n. 1 fornitura di materiale edile, documentata dalla fattura di vendita n. 57 del 15.02.2020 pe un importo complessivo di € 5.121,00;
- nei confronti di MONIER S.R.L.: N. 2 forniture di materiale edile, documentate



dalle fatture di vendita n. 2020000875 del 15.01.2020 e n. 2020001418 del 24.01.2020 per un importo di € 10.392,96;

- nei confronti di NUOVA DE.FI.M. S.P.A.: n. 1 fornitura di materia edile, documentata dalla fattura di vendita n. 14505003 del 16.12.2019 per un importo complessivo di € 15.272,45;
- nei confronti di OPERA S.R.L.: n. 1 fornitura di materiale edile, documentata dalla fattura di vendita n. 148 del 31.01.2020 per un importo di € 14.850,05;
- nei confronti di ROEFIX A.G.: n.3 forniture di materiale edile, documentate dalle fatture di vendita n. 7839 datata 30.11.2019, n. 8595 del 20.12.2019 e n. 8884 del 20.12.2019 per un importo complessivo di € 42.527,86;
- nei confronti di TIENNE RACCORDERIE S.P.A.: n. 1 fornitura di materiale edile, documentata dalla fattura di vendita n. VI000394 del 20.01.2020 per un importo complessivo di € 12.698,37.

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c); considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso i citati fornitori;
- il mancato deposito dei bilanci a partire dal 2019;
- la cessazione dell'attività d'impresa risultante dall'abbandono della sede operativa in Sant'Elena (PD), in quanto dal sopralluogo eseguito dalla Guardia di Finanza è emerso che il capannone è stato definitivamente lasciato da Eurofinance s.r.l. in data 10.03.2020, quando il suo legale rappresentante Cottonaro Giovanni è stato sottoposto ad un controllo di polizia presso la stazione ferroviaria di Padova, e dall'accesso ispettivo dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Padova effettuato in data 25.01.2021 si evince che "la società all'indirizzo di Sant'Elena, risultava chiusa e in evidente stato di abbandono";

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;



P. Q. M.

dichiara il fallimento di **EUROFINANCE S.R.L.** (C.F. 04697410878), con sede legale in Milano, via Mauro Macchi n. 8 e sede principale in Sant'Elena (PD), via delle Industrie n. 1;

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Benedetta Barbera e Curatore il **dott. Antonio Astolfi**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **22/02/2023 alle ore 12** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la



trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 13/10/2022

Il Giudice Estensore
Benedetta Barbera

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo il 27 OTT 2022
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Mariella Mori

